



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 31 maggio 2022

Oggetto: **Addizionale Comunale Irpef - Adeguamento aliquote e scaglioni di reddito secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022).**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore diciotto e minuti trentatre nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Sì
3. FEROGIA Gesmina - Consigliere	Sì
4. NEPOTE Andrea - Assessore	Sì
5. COLOMBATTO Simone - Consigliere	Sì
6. SAVANT AIRA Giulio - Consigliere	Sì
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	No
8. LEVAK Piercarlo - Consigliere	Sì
9. NOGARA Luigi - Consigliere	Sì
10. RAIMONDO Elisa - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 1	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	26/05/2022	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	26/05/2022	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 14 in data 25/05/2022
ad oggetto: **Addizionale Comunale Irpef - Adeguamento aliquote e scaglioni di reddito secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022).**

Premesso che:

- con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, a decorrere da 1° gennaio 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il Comune di Fiano, al fine di non gravare troppo sulla popolazione residente, non ha istituito, fino all'esercizio 2013, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- al fine di garantire gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2013 e successivi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 5 luglio 2013 (poi confermate per gli anni successivi) è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2013, la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998, e approvato il relativo regolamento, modulando in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;

Considerato che i comuni, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (art. 14, comma 8, del D. lgs. n. 23/2011). In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2022;
- art.3, comma 5 sexiesdecies del D.L 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha differito ulteriormente l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti locali al 31 maggio 2022;

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n 3 del 22.02.2019, con la quale allo scopo di garantire il pareggio di bilancio, sono state modificate le aliquote come indicato nella tabella che segue, garantendo una soglia di esenzione per redditi annui imponibili non superiori ad € 20.000,00:

SCAGLIONI DI REDDITO	Percentuale
fino a € 15.000,00	0,30 %
oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,40 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,50 %
oltre a € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,65 %
oltre a € 75.000,00	0,80 %

Per i redditi complessivi superiori ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Dato atto che l'adozione o la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sono di competenza del Consiglio Comunale, per effetto dell'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Rilevato che l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha dato il via alla riforma fiscale con la riduzione da cinque a quattro aliquote e la ridefinizione degli scaglioni di reddito su cui applicare anche le addizionali comunali e consentendo ai contribuenti un risparmio sulle imposte dovute.

Ritenuto di confermare anche per l'esercizio 2022 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998 provvedendo ad adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni di imposta e mantenendo la soglia di esenzione già prevista in € 20.000,00, come di seguito specificato:

SCAGLIONI DI REDDITO	Percentuale
fino a € 15.000,00	0,30 %
oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,40 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,50 %
oltre a € 50.000,00	0,80 %

Dato atto che detta soglia di esenzione garantisce che una consistente porzione di contribuenti, quella meno abbiente venga totalmente esentata dall'imposta.

Acquisito sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato.

Richiamati:

- gli articoli 42 - 49 del decreto legislativo 267/2000;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche;
- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 138/2011 come convertito, con modificazioni, nella legge 148/2011;
- la legge 296/2006 e successive modificazioni;
- l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legge 98/2011 convertito in legge 111/2011;
- la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 2.5.2011;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di confermare per l'esercizio 2022 la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360 in data 28 settembre 1998 sulla base di aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla

legge statale, come indicato nella tabella che segue e garantendo una soglia di esenzione per i redditi annui con un'imponibile non superiore ad € 20.000,00:

SCAGLIONI DI REDDITO	Percentuale
fino a € 15.000,00	0,30 %
oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,40 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,50 %
oltre a € 50.000,00	0,80 %

Per i redditi complessivi superiori ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dare atto che ai fini della pubblicazione sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, la presente deliberazione - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - sarà trasmessa per via telematica mediante inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20220531.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Ufficio Tributi n. 14 in data 25/05/2022 soprariportata

Successivamente, stante la necessità in quanto atto prodromico all'approvazione del bilancio 2022/2024, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA

Documento firmato digitalmente
